



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>nr. 66 Reg. Del. data 31.12.2024 n°prot : <u>362 / 2025</u> nr. <u>85</u> Reg.Pubbl. : <u>225</u></p>	<p>Oggetto: UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE A SCAVALCO D'ECEDENZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - INCARICO IN REGIME DI LAVORO SUBORDINATO AL GEOM. Filippo Dell'Oro DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER IL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO.</p>
--	---

L'anno duemila ventiquattro, il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOMNE E NOME	FUNZIONE/CARIC A	Presente	Assente
Rag. Giovanni Bernasconi	Sindaco	Si in presenza	
Deni Barbazza	Vice Sindaco	SI da remoto a mezzo videochiamata con WhatsApp	
De Alberti Marco	Assessore	SI in presenza	

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale Dott.ssa Mariarosaria Genovese per le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lett.a) Tuel 267/2000.

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità alla Delibera di G.C. nr.20 del 30.04.2022 recante "Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale", passa alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto avente ad oggetto: UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE A SCAVALCO D'ECEDENZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - INCARICO IN REGIME DI LAVORO SUBORDINATO AL GEOM. Filippo Dell'Oro DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER IL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 e 48 del TUEL 267/2000;

RICHIAMATO l'articolo 4 del D. Lgs. 30.03.2001, nr.165 recante: "Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti".

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. nr.11 del 22.03.2024 avente ad oggetto: "Istruttore tecnico Sig. DELL'ORO Filippo- Mobilità esterna verso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio", veniva autorizzato, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo nr.165/2001 e s.m.i. il trasferimento del Sig. DELL'ORO Filippo, istruttore tecnico, categoria C3, a tempo pieno e indeterminato dal Comune di Claino con Osteno verso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con decorrenza 1° Maggio 2024 (ultimo giorno di servizio 30 Aprile 2024);
- dalla suddetta data del 1° Maggio 2024 fino al 31-12-2024 il dipendente Sig. DELL'ORO Filippo è stato oggetto di utilizzo condiviso tra il Comune di Claino con Osteno e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ai sensi dell'articolo 23 del vigente C.C.N.L. 2019/2021, come da schema di accordo approvato dal Comune di Claino con Osteno con delibera di G.C. nr.11 del 22-03-2024 e dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con delibera della G.E. nr.29 del 24.04.2024.
- che dal 1° Gennaio 2025, pertanto, si è reso vacante l'unico posto apicale in pianta organica dell'area tecnica.

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, modificato dall'articolo 28 ter, D.L. nr.75, convertito in Legge nr.112/2023, in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, prevede che: "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

ATTESO che la disciplina sopracitata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/200, come da parere UPPA n. 34/2008, parere del C.d.S. n. 2141/2005 e circolare n. 2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie - e che essa è applicabile al Comune di Claino con Osteno, trattandosi di un Ente con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti.

EVIDENZIATO che scopo della suddetta norma è quello di assicurare ai piccoli Enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un Ente di piccole dimensioni, utilizzando una procedura snella e veloce.

VISTO, a tale riguardo, che il Consiglio di Stato – sezione I<sup>^</sup> – con parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, coordinato con la circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005, sulla base di specifica richiesta del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie, formulata con nota n. 15700/AAGG/2005/395 in data 21 aprile 2005 al fine di chiarire se poteva considerarsi superato il principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno, affermato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n.30 marzo 2001, n. 165, che fa salve le incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, nel caso affermativo, come si coordini con l'articolo 92 del decreto legislativo n. 267/2000, che permette ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, ha affermato che:

«... è agevole osservare, anzitutto, che il citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'articolo 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001»;

VISTO l'art. 92 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale - del Tuel 267/2000 che prevede: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”;

VISTO l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

RITENUTO possibile, pertanto, nell'immediato, il ricorso all'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004;

VISTO che:

- il Sindaco, sentito questo Organo, con nota prot. 4320 del 20.12.2024, ha chiesto alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico di lavoro subordinato a tempo determinato, cosiddetto scavalco d'ecedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 al dipendente, geom. Filippo Dell'Oro Luca Vottero, a tempo indeterminato e pieno del predetto Ente, inquadrato nell'area istruttori ( ex categoria C, posizione economica C3);
- la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, con Delibera G.E. nr.79 DEL 23.12.2024 ha autorizzato il suddetto dipendente ad espletare prestazioni lavorative extra orario di servizio presso il Comune di Claino con Osteno per il periodo 01-01-2025 al 30-06-2025, ai sensi del citato articolo 1, comma 557, Legge 311/2004, stabilendo inoltre che:
  - il dipendente è autorizzato nel limite massimo presunto di n. 12 ore settimanali senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e alle esigenze dell'Ente di appartenenza che avranno comunque la priorità;
  - l'ente utilizzatore corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il trattamento economico corrispondente alla categoria dell'ente di provenienza, proporzionalmente al numero delle ore di incarico.

PRECISATO CHE la prestazione lavorativa del Geom. Filippo Dell'Oro presso il Comune di Claino con Osteno:

- sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nel limite massimo presunto di n. 12 ore settimanali, fermo restando il rispetto del limite massimo delle 48 ore lavorative settimanali di cui all'articolo 4

del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per un periodo presumibile fino alla data del 30 Giugno 2025, senza pregiudizio per le attività e le esigenze della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio che avranno comunque la priorità rispetto allo scavalco autorizzato;

- il trattamento normativo ed economico applicato sarà quello previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni locali, per i lavoratori inquadrati nella categoria professionale di appartenenza;

RICHIAMATA la Delibera della Corte dei Conti- Sez. Reg. Puglia nr.149/223 del 16-11-2023, ove si precisa che:

- gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all'ambito degli enti locali;

- essi dovranno essere svolti fuori orario;

- occorre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente; ovviamente, detta autorizzazione potrebbe non essere concessa se si individuassero ragioni organizzative ostative;

- non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, regolato dall'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022.

RICHIAMATE altresì le diverse deliberazioni della giurisprudenza contabile (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 80/2022/PAR; sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 109/2017/PAR e n. 105/2016/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 3/2009/PAR), con le quali si è precisato che l'inquadramento degli incarichi in questione è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 66/2003, richiamato dall'art. 29, comma 2, del CCNL medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.

EVIDENZIATO infine che gli incarichi in esame devono essere previsti e motivati nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del PIAO e rientrano fra la spesa di personale a tutti gli effetti e, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione 23/SEZAUT/2016/QMIG, sono soggetti:

- al comma 557 o 562 della Legge n. 296/2006 (spesa media 2011/2013 o spesa dell'anno 2008);

- al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010 (tetto 2009).

Pertanto, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 23/2016/QMIG, "se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo".

Conseguentemente, il comune dovrà ridurre la spesa complessiva per i contratti "a tempo determinato" o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa", in una misura pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 303/2014/PAR).

RICHIAMATO il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

ATTESO CHE le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i Limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale";

DATO ATTO che la spesa per il lavoro flessibile di personale a tempo determinato, di cui alle previsioni di cui all'art. 9 comma 28 del dl 78/2010, per come modificato dall'art.11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, per questo comune è stato determinato per gli anni successivi al 2014 nell'importo di euro 5.050,00 giusta Delibera di G.C. nr. 57 del 30.09.2014, come espressamente disposto dalle deliberazioni sezione autonomie della Corte dei Conti n. 1/2017 e n. 15/2018

ACCERTATO che la spesa di cui al presente atto, pari alla somma presunta di € 5.000,00, troverà copertura finanziaria sul redigendo bilancio di previsione 2025/2027 e sarà contenuta all'interno della spesa del personale dipendente entro i limiti di cui sopra.

RITENUTO di autorizzare la spesa di personale relativa all'incarico come sopra descritto, dando atto che la spesa derivante dall'incarico da conferire sarà compensata altresì dalle economie derivanti dalla cessazione a far data dal 01.04.2024 per mobilità verso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio del dipendente a tempo pieno e indeterminato e dal 31-12-2024 dall'economia derivante dalla cessazione dell'utilizzo condiviso dello stesso dipendente ai sensi dell'articolo 23 del vigente CCNL 2019-2021.

TENUTO CONTO CHE, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 74, comma 3, CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16-11-2022 prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza, Area Istruttori ( ex categoria C - ex posizione economica C3), oltre ad oneri riflessi a carico del Comune;

RICHIAMATO l'articolo 23, comma 7, del nuovo C.C.N.L. 2019/2021 per il personale non dirigente del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto il 16.11.2022 ove si dispone che nel caso di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di Elevata qualificazione ai sensi dell'articolo 16 dello stesso CCNL.

VISTA altresì la circolare del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2014 che evidenzia il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 che specifica che "una volta assicurati il reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di responsabilità di servizi e l'accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l'art. 4, comma 2 bis, del CCNL 2000 sia comunque compatibile con la normativa di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e che, pertanto, per i Comuni sotto i 5000 abitanti è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Servizio o Settore al dipendente di altra Amministrazione anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno".

DATO ATTO che questo Ente:

- ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026, aggiornamento con delibera di G.C. nr.64 del 21.12.2024;
- ha approvato il PIAO 2024-2026, aggiornamento, con Delibera di G.C. nr. 65 del 21.12.2024.
- ha approvato il piano triennale di azioni positive di cui all'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006, con deliberazione di Giunta comunale n.15 del 22.03.2024 per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 104/97, come modificato con le seguenti deliberazioni: G.C.NR.38/99; G.C.NR.50/2001; G.C. NR.17 DEL 30-03-2009; G.C. NR.85 DEL 21-12-2010; G.C. NR.60 DEL 04-10-2011; G.C. NR.14 DEL 18-03-2014; G.C. NR.50 DEL 31-07-2014; G.C. NR.76 DEL 18-12-2014 E, DA ULTIMO G.C. NR.69 DEL 22-12-2017.

FATTO CONSTARE CHE il Comune di Claino con Osteno provvederà a comunicare il compenso corrisposto al dipendente ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l'art 53;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per la disciplina dell'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente;
- l'articolo 3 della Legge 7-8-1990, nr.241 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:

- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Affari generali, che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

#### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa in parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa e che quivi si intende integralmente riportato, l'utilizzo da parte del Comune di Claino con Osteno del dipendente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Geom. Filippo Dell'Oro di cui è stata già recepita la disponibilità, per il periodo dall'1-1-2025 al 30.06.2025, eventualmente prorogabili, per n. massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, fermo restando il rispetto delle 48 ore complessivamente lavorate settimanali;
3. Di stabilire che il trattamento economico del dipendente troverà copertura nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste ad hoc a carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio finanziario pluriennale 2025-2027- competenza 2025, da riparametrarsi al periodo effettivo dell'incarico ed al monte ore svolte;
4. Di stabilire che alla spesa di cui sopra potranno essere aggiunte le spese di viaggio se e in quanto richieste e dovute, compatibilmente con i vincoli di spesa del personale dipendente.
5. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto, pari alla somma presunta di € 5.000,00, troverà copertura finanziaria sul redigendo bilancio di previsione 2025/2027 e sarà contenuta all'interno della spesa personale, nel rispetto dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e della Delibera di G.C. nr.57 del del 30.09.2014.
6. Di esprimere parere favorevole al conferimento della responsabilità del Servizio Tecnico al dipendente incaricato, sebbene l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di

lavoro a tempo pieno ed in conformità con l'articolo 23, comma 7, del CCN.L. sottoscritto il 16.11.2022.

7. DI DARE ATTO che il Comune di Claino con Osteno dovrà comunicare alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, l'ammontare del compenso effettivamente erogato al dipendente in parola ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, aggiornato al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge 7.12.2021, nr.215.
8. DI DARE ATTO che, per le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa è stata verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra il destinatario del presente provvedimento ed il Comune di Claino con Osteno;
9. DI FAR CONSTARE CHE:
  - qualora, successivamente al conferimento degli incarichi, sopravvenisse una delle cause di incompatibilità di cui alle norme vigenti ovvero emergesse la sussistenza di una di esse risalente a periodo antecedente, il dipendente verrà diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità e, decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata ne sarà pronunciata la decadenza dall'impiego;
  - l'autorizzazione potrà, altresì, essere motivatamente sospesa o revocata per sopravvenute esigenze;
  - l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 ore settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze dell'Ente di appartenenza.
10. DI INCARICARE l'ufficio del Personale per la predisposizione di apposito contratto di lavoro subordinato, per l'assunzione dell'impegno di spesa e per l'invio di copia del presente atto alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e dei conseguenti adempimenti di competenza.
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;


INDI

DI DICHIARARE con separata votazione, unanime, al fine di poter dare immediata attuazione all'incarico, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Maria Rosaria Genovese)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


✓ si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'albo pretorio il giorno 05 FEB. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

✓ si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. 18-08-2000, n. 267.

si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al prefetto di como, ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. 18-08-2000, n. 267.

Claino con Osteno, Li 05 FEB. 2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_  


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31 DIC 2024 /

✓ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, t.u.e.l. 18-08-2000, n.267.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, t.u.e.l. 18-08-2000, n.267).

Claino con Osteno, Li 31 DIC 2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

  
\_\_\_\_\_  


Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 31 DIC 2024

Oggetto: UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE A SCAVALCO D'ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 - INCARICO IN REGIME DI LAVORO SUBORDINATO AL GEOM. Filippo Dell'Oro DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO PER IL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO.

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Claino con Osteno, Li 04 FEB. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese



Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000.

Claino con Osteno, Li 04 FEB. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese





## **Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004**

L'anno .....addì ..... del mese di ....., presso la sede del Comune di Claino con Osteno

### **TRA**

Il Comune di Claino con Osteno, codice fiscale 84002230138, rappresentato dalla Dr.ssa Maria Rosaria, la quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Responsabile del settore amministrativo, autorizzata alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale in ragione dell'art. 107, d.lgs. 267/2000 e dell'art. 53, co. 23, l. 388/2000, oltre al Decreto Sindacale nr.51 del 12.06.2024, prot.2286,

### **E**

Il Geom. Filippo Dell'Oro, nato il 31 Agosto 1971 a Vimercate (MI), C.F. DLLFPP71M31M052D, residente in Menaggio (CO) – Via Monsignor Poletti, nr. 43

### **PREMESSO**

- che il Geom. Filippo Dell'Oro è prestatore di lavoro subordinato, per rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
- che con deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio in data 23.12.2024, n. 79, è stato autorizzato all'impiego presso il Comune di Claino con Osteno, in eccedenza rispetto la prestazione di lavoro svolta nell'amministrazione cui dipendente, per rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, per mesi sei dall'1-1-2025 al 30.06.2025;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Claino con Osteno in seduta del 31-01-2024, nr.66 si è disposto l'impiego con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, sino al termine dell'autorizzazione dell'amministrazione cui dipendente, salvo proroga, per n. 12 ore settimanali;

### ***SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE***

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Claino con Osteno, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, il Geom. Filippo Dell'Oro, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali, meglio motivate nella deliberazione di Giunta Comunale 66 del 31-12-2024.

Il rapporto di impiego presso il Comune di Claino con Osteno, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ,

di cui è dipendente il Geom. Filippo Dell'Oro, è subordinato all'autorizzazione della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, per quanto previsto dall'art. 53, co. 8, d.lgs. 165/2001. In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di Claino con Osteno può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## **ART. 2**

### **DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO**

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 07/01/2025 ed avrà termine il 30.06.2025, salvo proroga, da rendere in termini espressi e previa autorizzazione della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242, d.lgs. 276/2000;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative datoriali.

## **ART. 3**

### **QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, LIVELLO RETRIBUTIVO**

Il dipendente è inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella categoria C, posizione economica C3, qualifica di istruttore, delle declaratorie del CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio Economico 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022.

Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di 12 ore settimanali (pari a 12/36 dell'orario contrattuale per tempo pieno), oltre indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, indennità spettanti a termini di contrattazione collettiva, legge e disposizioni interne dell'Ente.

## **ART. 4**

### **MANSIONI - ORARIO DI LAVORO**

Il dipendente viene assegnato al settore tecnico del Comune di Claino con Osteno.

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione interna dell'ente, al settore tecnico cui è assegnato.

E' espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 165/2001.

Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente, funzioni o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

L'attribuzione, in via permanente, di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dal citato articolo 52 è nulla, salvo l'attribuzione della differenza di trattamento economico della qualifica superiore.

L'orario di lavoro è di nove (12) ore settimanali, oltre eventuali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti di cui dipendente.

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali

Al dipendente può essere attribuita l'indennità di posizione organizzativa, nei limiti contrattuali e in proporzione all'attività svolta, previa adozione di decreto sindacale di nomina di responsabile di servizio.

## **ART. 5**

### **OBBLIGHI DEL DIPENDENTE**

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente. In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione comunale e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con DPR 62/2013, e di aver ricevuto copia del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Claino con Osteno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 74 in data 17.12.2013.

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

## **ART. 6**

### **INCOMPATIBILITA'**

Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. 39/2013.

## **ART. 7**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo.

## **ART. 8**

### **NORME APPLICABILI –RINVIO**

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

## **ART. 9**

### **BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Stipulato in Claino con Osteno in data .....

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Claino con Osteno  
Il Responsabile del settore amministrativo  
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)

---

Il dipendente  
(Geom. Filippo Dell'Oro)

---